

## Legge sul lavoro: Disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo per i dipendenti di studi medici e dentistici (art. 18 LLO 2)

### Adulti:

Durata massima / **settimana**: 50 ore tra lunedì 00:00 e domenica 24:00 (art. 9 cpv. 1 lett. b LL, art. 16 OLL 1).

Lavoro straordinario: Superamento della durata massima settimanale: È solo possibile in casi eccezionali, se sono soddisfatte le condizioni citate nell'art. 12 LL. Allora il lavoro straordinario è possibile, ma non può superare 2 ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi. La compensazione non ha influenza sul limite di 140 ore all'anno (art. 12 LL). Il lavoro straordinario non è pianificabile!

Prolungamento settimana: La durata massima della settimana può essere aumentata di un massimo di 4 ore in caso di forti fluttuazioni stagionali. In media di 6 mesi, a seconda della durata del rapporto di lavoro, la compensazione dell'aumento delle ore è necessaria (art. 22 OLL 1).

---

Lavoro **diurno** e serale: Esso si situa tra le ore 06.00 e le 23.00 (17 ore). Con il consenso scritto dei lavoratori, questo arco può essere spostato fino di un'ora in avanti o indietro (art. 10 LL). Il lavoro della singola persona deve rimanere compreso in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e lo straordinario – attenzione, il riposo giornaliero è da rispettare.

Lavoro **notturno**: *Autorizzazione per il lavoro notturno **solo per garantire il pronto soccorso!***  
Vedi le regole per il servizio di picchetto.

Limiti generali per il notturno: Al massimo 9 ore compreso in uno spazio di 10 ore (art. 17a cpv. 1 LL). Il lavoro notturno è soggetto a supplemento (art. 17b LL). Visita medica (art. 43 OLL 1). Prima e dopo il notturno bisogna ritirare il tempo di riposo.

---

**Giorno di riposo**: 35 ore di riposo consecutive. La domenica (art. 18 LL) oppure se il lavoro domenicale è autorizzato al più tardi dopo 6 giorni.

Lavoro **domenicale**: *Autorizzazione per il lavoro domenicale **solo per garantire il pronto soccorso.***  
Vedi le regole per il servizio di picchetto.

Limiti generali per il lavoro domenicale: Solo col consenso dei lavoratori (art. 19 cpv. 5 LL). Entro 2 settimane 1 domenica libera. (art. 21 OLL 1). Fino a 6 domeniche per anno civile supplemento salariale del 50% (art. 19 cpv. 3 LL).

Semigiornata libera: È da concedere una semigiornata libera per settimana. Con il consenso scritto dei lavoratori, le semigiornate possono essere accordate in una sola volta per al massimo 4 settimane consecutive. La durata massima della settimana lavorativa media va rispettata (art. 21 LL).

---

**Riposo giornaliero**: Minimo 11 ore consecutive, 8 ore una volta la settimana, a condizione che nella media di due settimane venga rispettata la durata di 11 ore (art. 15a LL).

**Pause**: A metà del lavoro. Per più di 5½ ore di lavoro = 15 min. Per più di 7 ore = 30 min. Per più di 9 ore = 60 min. Fare pausa al più tardi dopo 5½ ore di lavoro. A partire da 7 ore di lavoro sono da prendere 30 min. di pausa in blocco. Le pause di 30 min. e più devono figurare nella registrazione del tempo di lavoro (art. 15 LL, art. 18 e 73 OLL 1).

---

**Servizio di picchetto**: In 4 settimane per al massimo 7 giorni (in casi eccezionali 14 giorni). Dopo l'ultimo servizio, 14 giorni senza servizio di picchetto. Picchetto prestato nell'azienda = tempo di lavoro (art. 13 OLL1). Tragitto casa al luogo di lavoro e indietro = tempo di lavoro (art. 15 OLL1). Attenzione, obbligo di 11 ore di riposo (Art. 19 cpv. 3 OLL 1). Vedi [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) -> Lavoro -> Condizioni di lavoro -> Protezione dei lavoratori -> Durata del lavoro e del riposo -> Servizio di picchetto

**Ulteriori disposizioni + giovani**: vedi pagina 2

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, (Legge sul lavoro, LL)

<http://www.admin.ch/ch/d/sr/82.html#822>

Legge, LL = SR 822.11, Ordinanza LLO 1 = RS 822.111, LLO 2 = RS 822.112, LLO 5 = RS 822.115

## **Legge sul lavoro: Disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo per i dipendenti di studi medici e dentistici (art. 18 LLO 2) Ulteriori disposizioni di legge:**

### **Comunicazione degli orari di lavoro / piano di lavoro**

Nella pianificazione degli orari di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a coinvolgere i lavoratori interessati. Gli orari di lavoro sono da comunicare ai lavoratori il più presto possibile, di regola con 2 settimane di anticipo (art. 69 OLL1). Il piano di lavoro è da comunicare mediante affissione o in un altro modo appropriato (art. 47 LL).

### **Registrazione della durata del lavoro**

Le ore lavorate + le ore straordinarie + le pause di 30 minuti e oltre, devono essere registrate con indicazione dell'orario. I supplementi di tempo per lavoro notturno sono da registrare a parte. I documenti sono da allestire in modo chiaro e comprensibile, affinché il contenuto sia percepibile e verificabile sia per i lavoratori che per gli organi di controllo. I documenti devono essere conservati in azienda per 5 anni (art. 73 OLL 1).

### **Diritti di partecipazione**

Per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, organizzazione dell'orario di lavoro, lavoro notturno e domenicale (art. 17, 19 e 48 LL).

Le disposizioni della legge sul lavoro servono alla tutela della salute. **La legge sul lavoro è di diritto pubblico ed è quindi diritto imperativo.** Gli accordi contrattuali sono possibili solo nell'ambito delle disposizioni di legge. Inoltre bisogna condiserare: Eventuali disposizioni dei contratti collettivi sono riservati

La legge sul lavoro nel internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) -> Lavoro -> Condizioni di lavoro -> Legge sul lavoro e ordinanze. Qui si trovano anche le indicazioni relative agli articoli menzionati. [Durata del lavoro e del riposo \(admin.ch\)](http://www.admin.ch)

**Sommari**, altri rami di commercio: [www.kiga.gr.ch](http://www.kiga.gr.ch) -> ispettorato del lavoro -> leggi / informazioni

### **Giovani fino al compimento del 18° anno d'età. Per apprendisti vedi l'Ordinanza DEFR**

Lavoro settimanale:	Durata massima settimanale 50 ore (art. 9 cpv. 1 lett. b LL).
Lavoro diurno e serale:	Al massimo 9 ore lavorative sull'arco di 12 ore. Non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale (art. 31 LL). Giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare al massimo fino alle ore 20.00, a partire da 16 anni al massimo fino alle 22.00 (art. 31 LL). Vietati i lavori pericolosi.
Notturno / domenicale:	Se non rientra nell'interesse della formazione professionale, il lavoro notturno e domenicale è vietato (art. 31 cpv. 4 LL). Per apprendisti di 16 anni compiuti vale l'Ordinanza del DEFR, SR 822.115.4:
Riposo giornaliero:	Minimo 12 ore consecutive (art. 16 OLL 5).
Riposo prima della scuola:	Lavoro fino al massimo le ore 20.00 del giorno precedente (Art. 17 OLL 5).
Lavoro straordinario:	Durante la formazione professionale la durata massima della settimana lavorativa non può essere superata, tranne che per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore (art. 17 OLL 5). Attenzione: Durata massima del lavoro giornaliero: 9 ore!

Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base, SR 822.115.4, Art. 10, professioni nel settore della sanità:

- Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
  - operatrice sociosanitaria AFC/operatore sociosanitario AFC;
  - operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC;
  - <sup>1</sup> abrogata
  - assistente di studio medico AFC;
  - assistente di studio veterinario AFC;
  - addetta alle cure sociosanitarie CFP/addetto alle cure sociosanitarie CFP.
- Le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo 2 notti alla settimana e al massimo 10 notti all'anno.
- Le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica al mese o un giorno festivo equiparato alla domenica al mese, ma al massimo due giorni festivi all'anno che non cadono di domenica.